

3 4 6 6 1 - 2 1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vito DI NICOLA	Presidente
Dott. Angelo Matteo SOCCI	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Luca SEMERARO	Consigliere
Dott. Fabio ZUNICA	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza n. 715 del 2019 della Corte di appello di Potenza del 18 ottobre 2019;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

PUBBLICA UDIENZA del
6 luglio 2021

SENTENZA N.

1527

REGISTRO GENERALE
n. 24619 del 2020

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato il Gup del Tribunale di Matera aveva condannato (omissis) alla pena di giustizia, determinata, previa applicazione dell'art. 81, cpv, cod. pen. e della diminvente per la scelta del rito, nella misura di mesi 8 di reclusione oltre alle pene accessorie, avendolo riconosciuto responsabile di due ipotesi del reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso, nella qualità di titolare di ditta individuale, la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte dirette ed all'IVA per gli anni 2011 e 2012, in tal modo evadendo, quanto meno, l'IVA in misura superiore alla soglia di punibilità.

Tale sentenza è stata confermata in sede di gravame da parte della Corte di appello di Potenza, la quale, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione presentata dall'imputato, ha osservato che, non essendo stati documentati i costi affrontati dal contribuente per la produzione del reddito, essi non erano stati legittimamente conteggiati ai fini della determinazione del reddito imponibile.

La Corte territoriale lucana ha ritenuto parimenti inammissibili le doglianze aventi ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. ed il trattamento sanzionatorio.

Avverso la sentenza del giudice del gravame ha interposto ricorso per cassazione la difesa del (omissis), articolando un unico, complesso, motivo di impugnazione.

Il ricorrente si è infatti doluto, sotto un primo profilo, della motivazione della sentenza impugnata, definita dal ricorrente apparente, in relazione al ritenuto superamento della soglia di punibilità, non essendo stati conteggiati gli elementi passivi di reddito, sebbene parte di essi fossero stati documentati dagli stessi fornitori della impresa condotta dal ricorrente.

Con un secondo profilo impugnatorio la difesa del (omissis) si è lamentata del fatto che sia stata ritenuta inammissibile la sua censura in punto di trattamento sanzionatorio, sebbene la stessa - argomentata sulla base della circostanza che la pena base irrogata fosse stata contenuta nel minimo edittale mentre l'aumento per la continuazione fosse stato determinato in misura pari alla diminuzione della pena disposta per effetto

delle ritenute circostanze attenuanti generiche – fosse stata congruamente sviluppata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, risultato fondato nei termini di cui in motivazione, deve essere, pertanto, accolto.

Osserva, infatti, il Collegio che è fondata la doglianza avente ad oggetto la affermazione riguardante la asserita non valorizzabilità, ai fini della determinazione del reddito imponibile, dei costi affrontati dal ricorrente per la produzione di questo.

Più volte, infatti, questa Corte ha rilevato che, ai fini della configurabilità dei reati in materia di IVA, la determinazione della base imponibile e della relativa imposta evasa, dati questi significativi ai fini dell'accertamento del superamento della soglia di punibilità, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, dei quali è, tuttavia, possibile tenere conto, laddove dimostrati, in relazione alle ipotesi delittuose aventi ad oggetto, come peraltro avviene nel presente caso, anche l'evasione delle imposte dirette (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 dicembre 2018, n. 53980).

E', peraltro, stato ulteriormente precisato che l'eventuale accertamento di ulteriori elementi reddituali, rilevante ai fini della determinazione delle imposte, fra esse comprese anche l'IVA, non può essere eseguito se non tenendo conto di tutti gli elementi – costi, ricavi, proventi ed oneri – che concorrono alla loro formazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 maggio 2018, n. 21639) e che la determinazione della imposta sul valore aggiunto evasa deve essere eseguita attraverso la "contrapposizione tra l'IVA risultante dalla fatture emesse e l'IVA detraibile sulla base delle fatture ricevute", senza che tale computo possa ritenersi ineseguibile sulla sola base del "difetto di allegazione di eventuali fatture passive incombente sull'imputato", dovendo tenersi conto, pertanto, in un'ottica volta a privilegiare il dato fattuale rispetto a quello meramente formale, anche degli altri elementi probatori certi acquisiti agli atti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 luglio 2017, n. 35579).

Nel caso in esame la Corte di appello, operando la verifica in ordine alla correttezza della determinazione del reddito imponibile, ha osservato, facendo cattivo governo dei principi dianzi esposti, che la mera non contabilizzazione

dei costi aziendali da parte del (omissis) era di per sé ostativa alla loro valorizzazione (rendendo in tal modo inammissibile la impugnazione presentata da questo), a prescindere dal fatto, dedotto dal ricorrente e non esaminato in sede di merito, che essi sarebbero comunque emersi dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza presso i soggetti che con l'imputato avevano avuto rapporti commerciali.

Ha, altresì, aggiunto la Corte di Potenza, in conformità con quanto sostenuto dal Tribunale, che, in ogni caso, il fatto che gli stessi, quand'anche computati, non avrebbero comportato il mancato superamento della soglia di punibilità, era fattore che rendeva siffatta operazione non rilevante; argomentazione quest'ultima non ragionevolmente sostenibile, posto che la maggiore o minore gravità del reato, elemento non trascurabile ai fini della dosimetria sanzionatoria, dipende, per questo genere di reati, in misura assai significativa proprio dalla entità della evasione fiscale realizzata.

Si tratta, come è evidente, di argomenti che, al di là della loro discutibilità, esulano rispetto ad una pronuncia di inammissibilità che, pertanto, è stata adottata dalla Corte lucana al di là delle ipotesi che la avrebbero legittimata.

Per completezza si osserva come anche il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la motivazione con la quale è stata dichiarata inammissibile la doglianza riguardante il criterio con il quale è stata determinata la pena in concreto inflitta al (omissis), è fondato.



La Corte territoriale ha fulminato con la sanzione della inammissibilità la censura formulata sul punto dalla difesa del ricorrente, affermando la genericità del motivo di impugnazione laddove questo – lamentandosi con esso la incoerente eccessività della pena in concreto irrogata, essendo stata questa, per un verso, contenuta nel minimo edittale in relazione al reato più grave fra quelli commessi e ritenuti in continuazione fra loro, salvo poi applicare, per altro verso, ad essa, diminuita per effetto delle circostanze attenuanti generiche, un aumento di pena, ai sensi dell'art. 81, cpv. cod. pen., per l'unico reato concorrente, che, dovendosi ritenere che anche su tale aumento debba operare l'effetto mitigatorio proprio dell'art. 62-bis cod. pen. (sulla presunzione di portata generale, salva espressa limitazione, della concessione delle circostanze attenuanti generiche si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 marzo 2011, n. 12414; sostanzialmente nello stesso senso, sia pur con riferimento alla diminuzione di cui all'art. 89 cod. pen.: Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 marzo 2020, n. 8749;

nonché, con riferimento appunto, alle circostanze attenuanti generiche: Corte di cassazione, Sezione II penale, 12 marzo 2018, n. 10995), appare determinata in misura superiore, senza alcuna motivazione, alla stessa diminuzione disposta sulla pena base per effetto delle attenuanti generiche – risulta, salva ed impregiudicata la sua fondatezza che compete al giudice del merito scrutinare, adeguatamente sviluppato e chiarito nei suoi contenuti.

Il ricorso deve, perciò, essere accolto per i motivi che precedono e la sentenza impugnata va, pertanto annullata, con rinvio - essendo la Corte lucana composta da una sola Sezione penale - alla Corte di appello di Salerno, per nuovo esame.


PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Vito DI NICOLA)

